



OGGETTO: Procedimenti AUA e iter autorizzativi già avviati. Primi indirizzi applicativi della Provincia

In data 29 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Il principio generale che regola l'autorizzazione unica ambientale (AUA) è la semplificazione amministrativa a favore del sistema economico. L'obiettivo è perseguito mediante la sostituzione di più titoli autorizzativi con il rilascio di un'autorizzazione unica, avente validità quindicennale: infatti, la principale criticità nel quadro normativo vigente è rappresentata dalla molteplicità delle tipologie di autorizzazioni ambientali che le imprese debbono acquisire per l'esercizio della propria attività. Tale varietà, peraltro, è il risultato dell'esigenza di tutelare l'ecosistema sotto diversi profili, circostanza che ha comportato la successione (e in alcuni casi la sovrapposizione) di differenti discipline autorizzative, anche in conseguenza del recepimento di direttive comunitarie.

In tale contesto, l'art 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 dispone che i gestori presentino **un'unica domanda di autorizzazione** nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Da quanto sopra indicato ne deriva che l'amministrazione competente (la Provincia) che riceve l'istanza di autorizzazione dall'impresa è tenuta a rilasciare **un unico atto comprendente tutti i titoli abilitativi sopra richiamati**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3: *“E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.”*

D'altra parte l' art. 10. del medesimo decreto stabilisce in via transitoria che:

- “1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.*
- 2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.”*

La Provincia di Monza e della Brianza, valutate le disposizioni sopra indicate, per ottemperare alle finalità della nuova disciplina (la semplificazione amministrativa a favore del sistema delle imprese), identifica il seguente iter amministrativo da applicarsi alle istanze pendenti presso i propri uffici:

- Le istanze di procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi, a condizione che nel frattempo non venga presentata - in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto n. 59/2013 - un'istanza di autorizzazione unica ambientale relativa al medesimo impianto e per almeno uno dei titoli ricompresi nell'autorizzazione stessa.
- Viceversa, nel caso in cui sia presentata istanza di autorizzazione unica ambientale, i procedimenti riconducibili alla stessa, anche se avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento, confluiranno nel procedimento che porterà all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale.

L'iter amministrativo sopra esposto ha infatti lo scopo di semplificare gli atti emessi dalla pubblica amministrazione, evitando all'utente di dover presentare istanze e documentazioni di titoli abilitativi che saranno rilasciati in tempi ravvicinati (e con differenti scadenze temporali), nonché di dover procedere al pagamento di ulteriori oneri istruttori rispetto a quanto già versato per i procedimenti in corso.

Le indicazioni sopra riportate restano valide fino a eventuali e difformi disposizioni che dovessero sopravvenire nella materia a opera della Regione Lombardia e/o dei Ministeri interessati, in considerazione delle attività di approfondimento e risoluzione delle problematiche poste dalla normativa sull'AUA, che sono attualmente in corso tra i predetti Enti.

Il Direttore Settore Ambiente
f.to Dott.ssa Elisabetta Confalonieri